



COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Provincia di Brindisi

Codice Fiscale e Partita IVA 00198010746

Ufficio Tecnico Comunale

Prot. 6099 del 08/05/2024

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Regione Puglia Dipartimento ambiente,
paesaggio e qualità urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Brindisi (BR)
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Al Comune di San Donaci (BR)
info@pec.sandonaci.net

Al Comune di Cellino San Marco (BR)
protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: [ID: 11040] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del l'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "NEX 051 - San Pancrazio", della potenza complessiva di 68,05 MWp, da realizzarsi nei comuni di San Donaci (BR) e San Pancrazio Salentino (BR), in località Mass. San Marco, includente le relative opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nel comune di Cellino San Marco (BR).

Proponente: San Pancrazio Solar S.r.l.

RELAZIONE - PARERE

URBANISTICO EDILIZIO

PREMESSA

- con nota prot. n. 60783 del 29/03/2024, acquisita al prot. n. 160586 del 2024 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha comunicato la procedibilità dell'istanza in oggetto e la pubblicazione sul portale ambientale del MASE della documentazione e dell'Avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 23 e 24, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- il MASE, sulla base di quanto dichiarato dalla società SAN PANCRAZIO SOLAR S.R.L., ha comunicato che il progetto di che trattasi rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. poiché ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla parte Seconda del citato Decreto, di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo Decreto;
- con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione Comunale in data 02/04/2024, protocollo n. 4232, la Regione Puglia - Dipartimento Ambientale, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni

Ambientali, ha chiesto l'invio dei pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici interessati;

- con la citata nota, la Regione Puglia ha comunicato, altresì, che tutta la documentazione relativa al Progetto definitivo, lo Studio di Impatto Ambientale, la Sintesi non tecnica nonché l'avviso al pubblico, è pubblicata sul sito web della Direzione Generale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10649/15840>, precisando che a far data del 29/03/2024 decorre il termine di trenta (30) giorni per l'invio dei pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici interessati, ovvero entro il 02/05/2024;

- il progetto è volto alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, denominato "NEX 051 – San Pancrazio", della potenza complessiva di 68,05 MW_p, ubicato nei comuni di San Donaci (BR) e San Pancrazio Salentino (BR), in località Mass. San Marco, includente le relative opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nel comune di Cellino San Marco (BR). L'impianto agrivoltaico occuperà una superficie di circa 93 Ha e sarà connesso alla S.E. di Terna "Cellino" mediante un cavidotto interrato AT a 36 kV di lunghezza pari a circa 9,3 km. Il numero assegnato alla soluzione di connessione alla RTN fornita da Terna S.p.A. (codice pratica MYTERNA) è n. 202204122.

- Rispetto all'area d'impianto gli abitati più vicini sono:

- 3 km circa dal centro abitato di San Pancrazio Salentino;
- 2,5 km circa dalla zona artigianale di San Pancrazio Salentino

- Nell'intorno dell'impianto insistono innumerevoli masserie tipiche del territorio: Masseria *Angeli*, Masseria *Scazzi*, Masseria *Guarnacchia*, Masseria *San Biasi*, Masseria *Perrone*, Masseria *Carretta*; Masseria *Caragnuli*, Masseria *Sant'Antonio*, Masseria *Maddaloni*.

- L'area interessata dal progetto è caratterizzata da prevalente presenza di colture agricole. Tali colture sono rappresentate da oliveti, da seminativi e da vigneti. I seminativi comprendono colture cerealicole non irrigue e, in minor misura, colture orticole irrigue. Gli oliveti sono costituiti sia da impianti antichi che recenti. Sono presenti habitat naturali e semi naturali in forma di macchie, garighe e pseudo - steppe. Le aree a vegetazione naturale e semi-naturale costituiscono potenzialmente siti d'interesse per la fauna, soprattutto per quella migratrice.

- L'area è anche caratterizzata dai vigneti di eccellenza in cui sono coltivati alcuni vitigni utilizzati per la produzione di vini DOC e IGT (Negroamaro, Salice Salentino, Primitivo) e dalla produzione di oli contrassegnati col marchio DOP.

- il territorio comunale è interessato da innumerevoli istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile, incluso agrivoltaico, su suolo agricolo, la cui potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è di oltre 800 MW, per una estensione pari a circa 390 ha di solo fotovoltaico.


- Le aree interessate dai procedimenti sopracitati più il procedimento in oggetto interesserebbero complessivamente circa 632,25 ha. Inoltre nella stessa area sono presenti impianti fotovoltaici già realizzati per un'estensione pari a circa 232,42 ha e, nel raggio di 5 km il dato aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. A questi sono da aggiungere i numerosi impianti eolici in sovrapposizione di cui uno ha già ottenuto l'approvazione, per gli altri l'iter di autorizzazione è ancora in essere.

DESIONE ELABORATO
 RICOGNIZIONE DELLE PROCEDURE DEGLI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI
 RINNOVABILI SU TERRITORIO COMUNALE

PROGETTAZIONE
 MAPPA ELABORATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

FONTE
<https://va.mta.gov.it> <https://www.at.puglia.it/porta/VA/EI/andch/Procedure+VA>

SINDACO
 Dott. Edonardo Moscatelli



COERENZA CON LE NORME NAZIONALI IN VIGORE

Secondo quanto stabilito dal D.M. 10/09/2010, recante: "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", per quanto riguarda *l'inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio*, al punto 16.4, testualmente puntualizza: *nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*

L'impianto in progetto insiste in un contesto paesaggistico con una forte antropizzazione agricola e una intensa messa a coltura di cui si rilegge in modo evidente la matrice a scala territoriale. Ne è testimonianza il mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi e colture orticole, con presenza di zone a pascolo, tra le quali sono inoltre individuabili emergenze archeologiche e architettoniche che testimoniano un uso agricolo storicamente consolidato nel tempo. Il paesaggio agrario della Piana e del Tavoliere, in cui si va a inserire l'impianto fotovoltaico di progetto, è connotato sia dai tratti tipici dell'agricoltura tradizionale (seminativi, oliveti secolari, mandorleti) sia da coltivazioni intensive di nuovo impianto (frutteti e ortaggi), a cui si aggiunge il vigneto quale coltura prevalente e caratterizzante. Nell'area si registra inoltre la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche, che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali.

COERENZA CON IL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA

In Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

L'area intorno al quale insiste il lotto d'intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Nell'area vasta del SIA si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch'esse perimetrate, tra le quali si citano: *Masseria Carretta* a circa 600 m a ovest, *Masseria Perrone* a circa 400 m a sud, *Masseria Maddaloni* a circa 1,2 km a est, *Masseria Carognuli* a circa 1 km a sud-ovest, *S. Antonio alla Macchia* a circa 1,3 km a ovest, *Masseria Marcianti*, *Masseria Lello Bello*, *Masseria Tirignola*, *Cripta di San Leonardo e San Giovanni Battista*, *Masseria Lo Bello*, *Masseria Verardi*, *Masseria San Marco*, *Masseria Maddaloni*, *Masseria Lamia*, *Masseria Pizzi*, *Masseria Nuova*, *Masseria Falli*.

L'intervento di progetto dista circa 3 km dalla "città consolidata" del comune di San Pancrazio Salentino individuata tra gli UCP delle *Componenti culturali e insediative* del PPTR.

Concordando appieno con il parere della Soprintendenza, si rileva che *l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che raggiungono un'altezza massima di 3,27 m, come quelli previsti dal progetto in esame, se pure intervallati da aree adibite a coltivazione orticole, contribuiscono a dequalificare l'integrità dei paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.*

COERENZA CON IL PRG E CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE COMUNALI

L'appezzamento di terreno all'interno del quale si dovrà realizzare l'impianto oggetto di verifica insiste in un'area con destinazione d'uso **agricola E3 - ZONE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA E DI INTERESSE AMBIENTALE: l'art. 69** delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) allegate al P.R.G. Comunale prevede che *per la morfologia del terreno e dell'ambiente naturale e delle colture costituiscono una zona di notevole interesse ambientale e paesaggistico. In tale zona è vietata ogni modificazione della morfologia e dell'ambiente.*

Inoltre l'impianto ricade all'interno dell'OASI DI PROTEZIONE "MASSERIA ANGELI" (TAV. 6). Trattasi di zone che, anche per la presenza di pinete e eucalipteti, costituiscono rifugio preferenziale per numerosissime specie di uccelli, essendo situate sulle rotte peri-adriatiche dell'avifauna migratoria proveniente da Sud (flussi primari). **Anche nelle suddette aree è vietata assolutamente ogni modificazione della morfologia e dell'ambiente, con esclusione degli interventi di cui alla precedente lettera 'a'.**

L'art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) allegate al P.R.G. Comunale prevede che *le zone agricole siano destinate al mantenimento e allo sviluppo della attività e produzione agricola. Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario e l'equilibrio ecologico*", in coerenza con la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29 marzo 2017, che ha denominato il Comune di San Pancrazio Salentino "**Città Agricola**" ed impegna l'Amministrazione stessa ad *intraprendere nuove vie di sviluppo a partire dalle vocazioni territoriali per contribuire a creare un modello di agricoltura moderno che comprenda produzioni di qualità insieme a tutti gli altri servizi connessi, divenendo, preziosa ed unica possibilità per la nostra Comunità di creare sviluppo sociale e lavoro giovanile.*

La realizzazione dell'impianto penalizzerebbe tale sviluppo contribuendo ad un ulteriore impoverimento sia economico che sociale della popolazione sanpancraziense, proprio per la mancata opportunità connesse con l'attività agricola, come quella, per esempio, di un'agricoltura

multifunzionale o di un turismo rurale nonché il turismo religioso, data la presenza in zona del Santuario Sant'Antonio alla Macchia. Non vi è equilibrio tra quello che resta alla comunità e il fatto di assoggettare ad un uso industriale una così vasta porzione di territorio con una vocazione agricola e con delle potenzialità turistiche.

Al contrario di quanto stabilisce la norma, l'installazione di tale impianto non favorirebbe l'utilizzo delle risorse del territorio, non promuoverebbe la crescita economica e non contribuirebbe alla creazione di posti di lavoro, stante l'ormai acclarata tendenza di coinvolgere manodopera locale solo nella fase cantieristica dei lavori di scavo, poiché le attività relative alla costruzione prima e al funzionamento dopo, sono svolte da personale specializzato, non della zona.

La realizzazione dell'impianto arrecherebbe un **"Danno al Paesaggio"** di cui non si tiene attualmente conto nei vari studi di impatto ambientale in quanto non codificato ma che comporta irrimediabilmente una diminuzione di valore del territorio, una penalizzazione delle attività economiche in essere di sviluppo futuro.

In ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un ulteriore stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della tessitura agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. A tal proposito non distanti dall'area di impianto vi è la presenza di manufatti rurali, essi rappresentano una testimonianza dei manufatti edilizi tradizionali del paesaggio rurale e tale progetto, che prevede la localizzazione dei pannelli non distanti dai manufatti, sarebbe in contrasto con le direttive della scheda d'ambito del PPTR precedentemente richiamate.

La collocazione dei previsti moduli fotovoltaici e di tutti gli ulteriori elementi di impianto connessi agli stessi comporterebbe l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni paragonabili a quelle degli impianti fotovoltaici già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza è pari a quella di un edificio ad un piano.

Inoltre la parte fotovoltaica dell'impianto di progetto, sommandosi agli impianti fotovoltaici già esistenti e ai numerosissimi in fase di istruttoria, innesca un effetto di potenziale saturazione. Infatti l'impianto di progetto, di una durata temporale prevista di 30 anni, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi

IMPATTO VISIVO/INVASIVO E PAESAGGISTICO

Si rileva inoltre che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza e a circa 400 m della SP_74 *"Strada a valenza paesaggistica"* censita tra gli UCP delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR, definite dall' art. 143, comma 1, lett. e, del Codice dei Beni culturali, dalle quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente di una modifica della percezione delle peculiarità del paesaggio, derivante non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

In particolare si ritiene che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre la suddetta strada provinciale 74, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, comporterebbe un'alterazione della percezione delle peculiarità del paesaggio in ragione dell'accostamento visuale e delle interrelazioni paesaggistiche e culturali dell'impianto di progetto con le masserie citate in narrativa, con particolare riferimento a Masseria Carretta a circa 600 m a ovest, Masseria Perrone a circa 400 m a sud, Masseria Maddaloni a circa 1,2 km a est, Masseria Caragnoli a circa 1,2 km a sud-ovest, S. Antonio alla Macchia a circa 1,3 km a ovest (attorno

alle quali orbitano i lotti di progetto), considerato che con tutta probabilità i lotti di progetto ricadono nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza delle suddette masserie. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra tutte le componenti dell'impianto (ivi comprese le schermature) e Masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione della struttura estetico- percettiva della campagna circostante le stesse.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. Infatti il suddetto impianto, per quanto sia tecnicamente reversibile è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia e la percezione dei luoghi.

CONCLUSIONI

Tenuto conto dell'evidente contrasto del progetto con:

- le Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.R.G. Comunale, con particolare riferimento all'art. 69;
 - gli strumenti di programmazione comunali (Delibera di C.C. n. 16 del 29 marzo 2017);
- non essendoci, altresì, equilibrio tra quello che resta alla comunità e il fatto di assoggettare ad un uso industriale una così vasta porzione di territorio con una vocazione agricola e con delle potenzialità turistiche; tenuto conto, altresì,
- il D.M. 10/09/2010, recante: "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", con particolare riguardo alla influenza negativa che avrebbe l'impianto *alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*
 - il PPTR della Regione Puglia, con particolare riferimento agli artt. 60 e 61 delle Norme Tecniche di Attuazione;
 - dell'elevato impatto visivo e paesaggistico dell'intervento, vista l'orografia dei luoghi in cui lo stesso dovrà essere ubicato (completamente pianeggiante) e l'altezza massima dei moduli fotovoltaici (3,27 ml);
 - della vicinanza dell'impianto alle innumerevoli Masserie e al Santuario Sant'Antonio alla Macchia, con riferimento all'impatto visivo;
 - dell'evidente interesse che questo Comune ha verso uno sviluppo agricolo, avallato dal fatto che l'area è anche caratterizzata da vigneti di eccellenza in cui sono coltivati alcuni vitigni utilizzati per la produzione di vini DOC e IGT (Negroamaro, Salice Salentino, Primitivo) e dalla produzione di oli contrassegnati col marchio DOP, che la realizzazione del parco renderebbe vano;

Considerato altresì che:

- il caotico ed incontrollato proliferare degli impianti fotovoltaici nel territorio provinciale al di fuori di una ordinata e programmata pianificazione territoriale come già accaduto in passato in alcune aree, potrebbe alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale;
- l'eventuale insediamento sul territorio di nuovi impianti fotovoltaici costituisce, altresì, un elemento di evidente ed irrimediabile pregiudizio per le attività agrituristiche esistenti nelle campagne ed un forte detrattore dello sviluppo turistico dell'intero territorio;
- il perseguimento di interessi meramente privati di carattere economico non consente di sacrificare gli interessi pubblici al rispetto della funzione tipica di alcune zone omogenee del territorio;
- è necessario prevenire un generale stravolgimento della vocazione produttiva tipica delle campagne che costituiscono un settore produttivo rilevante dell'economia cittadina, nonché la possibile alterazione dell'ambiente e del paesaggio rurale, che rappresentano elementi fondamentali del patrimonio culturale del Comune di San Pancrazio Salentino;

- l'insediamento di impianti fotovoltaici si pone in evidente contrasto con le previsioni del vigente PPTR, approvato con delibera di G.R. n. 176 del 16-2-2015 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-3-2015);
- in particolare, il contrasto sussiste con gli obiettivi generali del Piano, tra i quali (art. 27 delle NTA) vi sono la valorizzazione dei paesaggi rurali storici e del patrimonio identitario culturale-insediativo, nonché il perseguimento di standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
- tra l'altro, il PPTR "propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate. Occorre in questa direzione ripensare alle aree produttive come a delle vere e proprie centrali di produzione energetica, dove sia possibile progettare l'integrazione delle diverse tecnologie in cicli di simbiosi produttiva Tutto questo si colloca nel più ampio scenario progettuale delle Aree Produttive Paesisticamente e Ecologicamente Attrezzabili (APPEA)" (4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile) e, al contempo persegue l'obiettivo di "disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali";
- le stesse Linee guida escludono l'ulteriore utilizzabilità di suoli agricoli privilegiando "la concentrazione di impianti nelle piattaforme industriali" che "da un lato riduce gli impatti sul paesaggio e previene il dilagare ulteriore di impianti sul territorio, dall'altro evita problemi di sovra strutturazione della rete e degli allacci, utilizzando le centrali di trasformazione già presenti nelle aree produttive" e rilevano evidenti criticità nello "snaturamento del territorio agricolo".

Facendo proprie, altresì, le considerazioni espresse dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 3 del 07/02/2020, che si allega in copia alla presente, si esprime **PARERE CONTRARIO** alla installazione dell'impianto alimentato da energia rinnovabile (agrivoltaico) denominato "NEX 051 - San Pancrazio", del la potenza complessiva di 68,05 MWp, da realizzarsi nei comuni di San Donaci (BR) e San Pancrazio Salentino (BR) , in località Mass. San Marco, includente le relative opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nel comune di Cellino San Marco (BR).

San Pancrazio Salentino, lì 08/05/2024

Il Responsabile del Terzo Settore Tecnico Urbanistico

Firmato ***F.to Arch. Cosimo Stridi***
digitalmente da

COSIMO STRIDI

CN = COSIMO STRIDI
O = COMUNE DI SAN
PANCRAZIO
SALENTINO
C = IT

ALLEGATI

- Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29 marzo 2017;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 7 febbraio 2020;
- Artt. dal 61 al 69 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.R.G. Comunale;
- Artt. 60 e 61, delle norme tecniche del PPTR.



COMUNE DI
**SAN PANCRAZIO
SALENTINO**
(PROVINCIA DI BRINDISI)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE**
N. 16 del 29/03/2017

**OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DALCONSIGLIERE GENNARO AVENTE AD
OGGETTO 'PROPOSTA DI DENOMINAZIONE DI SAN PANCRAZIO
SALENTINO CITTA' AGRICOLA '.**

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere **OMESSO IN QUANTO
MERO ATTO DI INDIRIZZO AI
SENSI DELL'ART. 49 DEL Dlgs
267/2000**

PARERE DI CONFORMITA'

Parere **OMESSO IN QUANTO
MERO ATTO DI INDIRIZZO AI
SENSI DELL'ART. 49 DEL Dlgs
267/2000**

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala "P. Briganti" del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione, in 1^a seduta, su determinazione del **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. Giovanni MIGLIETTA** -

Fatto l'appello risultano:

- 1 Ripa Salvatore
- 2 Barbuzzi Michele Gianfranco
- 3 Cavallone Patrizia
- 4 Faggiano Anna Maria
- 5 Rucco Raffaella
- 6 Moscatelli Edmondo
- 7 De Lorenzo Carmine
- 8 Trevisi Antonio
- 9 De Lorenzo Maria Antonietta
- 10 Gennaro Mario Giuseppe
- 11 Savina Milena
- 12 Miglietta Giovanni
- 13 Schito Vito
- 14 Zizzo Giovanni
- 15 Quaranta Riccardo
- 16 Lupo Antonio
- 17 Scarciglia Oronzo

Presente	Assente
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
	Si
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	

Il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. Giovanni MIGLIETTA**, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Domenico RUSSO.

L'argomento è introdotto dal Presidente del Consiglio Comunale, che cede la parola al Consigliere. Mario Giuseppe Gennaro il quale in qualità di proponente illustra la mozione, così come depositata agli atti. Seguono gli interventi dei vari Consiglieri riportati nel resoconto integrale del verbale dell'odierna seduta; Successivamente, il Presidente pone in votazione la mozione in argomento nel testo sotto riportato, che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti n.16 assenti n. 1 (Antonio Trevisi)

Consiglieri favorevoli n. 16 contrari n. // astenuti n. //.

Laa mozione viene appovata

La mozione che segue è stata presentata dal Consigliere Gennaro da me già proposta nel corso di un mandato precedente ed oggi si ripropone nella piena convinzione della sua *utilità* in un momento in cui l' agricoltura è di *moda*, (non c'è giornale o trasmissione televisiva che non ne decanti il valore e la necessità) anche se i problemi degli agricoltori restano irrisolti; con il paradosso aggiuntivo che tutti riconoscono il valore del *cibo* e del paesaggio rurale, ma non il lavoro di chi concorre a creare tutto ciò.

Infatti, i problemi dell'agricoltura di piccola scala (che è il nostro modello di agricoltura) crescono ogni giorno di più, lasciando questo tipo di agricoltura, che ha reso bello e famoso nel mondo il Salento, in *credito* con la politica, non ricevendo adeguato sostegno e valorizzazione.

Nel Salento l'agricoltura conserva la tradizione, ma necessita di ammodernarsi per *ammodernare* (e creare nuova tradizione) salvaguardando, però, la propria identità e le caratteristiche del luogo. Le produzioni di qualità, la custodia e la valorizzazione del paesaggio rurale possono aprire a nuove opportunità e, con l'inimmaginabile *sapere* contadino, la necessaria curiosità e la creatività dei giovani, si potranno creare nuove imprese.

Da qui la necessità che i Comuni come S. Pancrazio valorizzino il lavoro agricolo, affermando, difendendo e tutelando, in tale modo, la propria vocazione. In un paese come il nostro, a sicura vocazione agricola, la *politica* deve approntare tutti gli strumenti a sua disposizione per difendere e promuovere l'agricoltura; da qui la necessità dell'autodeterminazione del Comune di San Pancrazio Salentino in CITTA' AGRICOLA, assumendo la denominazione:

Città Agricola

Città di *terra* che sostiene e promuove

l' agricoltura di piccola scala;

valorizza la cultura ed i saperi
del mondo contadino

Mozione per proposta di delibera di **Città Agricola e di terra**

In considerazione del fatto che l'Agricoltura ha *costruito* a storia, e non solo economica, della nostra Comunità e che può ancora costruire ed indirizzarne il futuro in quanto, così come oramai riconosciuto, *solo* l' Agricoltura nella sua multifunzione può creare una economia allargata ad ambiti diversi dal comparto specifico e per le sue *peculiari* caratteristiche indurre e sollecitare nuove imprese.

In considerazione del fatto che nel corso di altre sedute consiliari è stata discussa e anche deliberata (CC del 02.05.2014) la necessità che le Comunità a vocazione agricola debbano, attraverso gli strumenti legislativi a loro disposizione, dimostrare tale *consapevolezza*, assumendo la responsabilità di conseguenti politiche di sostegno nei confronti dell' agricoltura locale prima e contestualmente chiedere ed “esigere” attenzione e sostegno alle Istituzioni sovracomunali.

In considerazione che la questione agricola non è stata mai affrontata nei termini appropriati, nonostante gran parte del territorio salentino sia a vocazione agricola, da una *politica* che non è riuscita sufficientemente ad emancipare e valorizzare in maniera diffusa l'agricoltura locale, condizionata anche da una cultura contadina che ha voluto allontanare i giovani dalla terra, non (solo) per la mancanza di prospettiva di reddito sicuro, ma soprattutto perchè al lavoro agricolo non è stato dato un adeguato riconoscimento sociale.

Nella piena convinzione che l' agricoltura e l'alimentazione sono fondamentali per l'esistenza di tutti i popoli e che è indispensabile riconoscere tale importanza, affermando, nel contempo (doverosamente), il valore sociale e di pubblica utilità svolto dal lavoro agricolo.

Che altresì, l'agricoltura nel nostro Salento ha contribuito a creare quel paesaggio *caratteristico* che, accanto ai vini e al cibo, continua a richiamare viaggiatori da tutto il mondo e che questa funzione di creazione di bellezza e di promozione territoriale non è stata mai veramente riconosciuta ai contadini ai quali, addirittura è stato imputato il degrado paesaggistico causato dall'abbandono delle terre, divenendo finanche un alibi per giustificare l'insediamento selvaggio del fotovoltaico.

Nella certezza che il modello di agricoltura di piccola scala vada sostenuto e promosso perché è il modello che, facendo tesoro di pratiche e saperi antichi, risulta essere moderno e di sicura prospettiva e sostenibilità; che, accanto alla salvaguardia della biodiversità può produrre cibo

sicuro e di qualità e che, a dispetto della standardizzazione del commercio globale, riscuoterà sempre più interesse, creando economia duratura.

Che bisogna raggiungere la consapevolezza che l' Agricoltura è *necessaria* alla *vita* e che, in questo momento di crisi, si deve necessariamente ridisegnare un nuovo modello di sviluppo che può avvenire anche con il contributo delle Comunità e che, in tale nuovo contesto, l'agricoltura salentina può divenire sempre di più protagonista, così come avvenuto nel settore enologico.

Che questo è possibile solo non facendosi sedurre dall'idea di una agricoltura industrializzata, che inquinerebbe e distruggerebbe il territorio.

Che la modernizzazione ulteriore del lavoro agricolo passa invece attraverso una assoluta riduzione di utilizzo di concimi e pesticidi (che ha interessato ed interessa anche l'agricoltura di piccola scala) in modo da trasformarla in una agricoltura sempre più ecologica e naturale.

Che in tale modo si può creare e assicurare occupazione ed economia per la intera Comunità, in quanto attraverso la salvaguardia del paesaggio e del territorio, la salubrità dell'ambiente e i sapori dei prodotti di qualità, si vedrà aumentare il capitale complessivo per le nuove possibilità di impresa.

Che il riconoscimento della Dieta Mediterranea come patrimonio dell'Umanità da parte dell'UNESCO e dell' ONU che ha decretato il 2014 “Anno Internazionale della Agricoltura di piccola scala” ed il 2016 “Anno Internazionale dei legumi”, affermando il *valore* di chi *lavora la terra* e delle produzioni agricole, *apre* a nuove possibilità *d'impresa*, rimarcando nel contempo come il modello di agricoltura di piccola scala (che è l' agricoltura dei nostri luoghi!) sia indispensabile alla sopravvivenza del pianeta stesso, per la *sicurezza alimentare* e per il contrasto ai cambiamenti climatici.

Nella piena ulteriore convinzione che un Comune come San Pancrazio, in un momento di vivacità ed interesse per l'agricoltura, deve comprendere che non c'è “nessuna palla da prendere al balzo” ma deve esso stesso saper costruire politiche di sostegno e di investimento per il mondo agricolo, mettendo in atto percorsi di promozione per valorizzare le proprie vocazioni, dimostrando fierezza nel farsele, poi, riconoscere.

Il Comune di San Pancrazio Salentino, a sicura vocazione agricola, in questo momento di crisi, deve muoversi con determinazione, rilanciando e investendo in tale settore con risorse proprie, culturali ed economiche, autodeterminandosi in Città Agricola ossia in “Città” che riconosce nell'agricoltura, nella tutela e nella valorizzazione del mondo contadino, una parte fondante della propria Comunità.

In tale modo, la denominazione di “Città Agricola”, da un lato accrescerebbe nella Comunità la coscienza e la consapevolezza dell’importanza del patrimonio paesaggistico, educerebbe alla tutela insegnando a percepirne in tempo il degrado, (così come successo), sapendo prevenirlo (vedi per esempio l'estirpazione dei vitigni antichi ad alberello); dall'altro, darebbe sicura visibilità e riconoscimento al paese al pari e “di più” di una Città d'Arte, agevolando le produzioni di qualità e accrescendo la valenza turistica e di impresa e servizi.

La rete di Città Agricole poi, ridurrebbe le questioni campanilistiche a favore di una nuova condivisione delle politiche comuni di difesa del paesaggio, oggi riconosciuto *capitale* economico straordinario. (Risultando chiaro a tutti che, se non si è stati in grado di difendere il territorio dall'insediamento selvaggio del fotovoltaico, le future altre forme di assalto al territorio potrebbero essere evitate solo riaffermando la cultura e la consapevolezza sul valore del rispetto dei luoghi.

Certo è che se non si metteranno in atto politiche necessarie alla valorizzazione del mondo agricolo, con un territorio irrimediabilmente modificato, si favorirà ancora l’emigrazione senza ritorno di tanti giovani, l’ulteriore abbandono di terreni, con la conseguente perdita sociale, economica e paesaggistica che preluderà ad un tragico degrado e a successive speculazioni.

MOTIVO PER CUI:

AL CONSIGLIO COMUNALE

che nei suoi compiti necessari deve intraprendere nuove vie di sviluppo a partire dalle vocazioni territoriali per contribuire a creare un modello di agricoltura moderno che comprenda produzioni di qualità insieme a tutti gli altri servizi connessi, divenendo, preziosa ed unica possibilità per la nostra Comunità di creare sviluppo sociale e lavoro giovanile.

CHIEDO

di riconoscere e valorizzare la vocazione agricola della nostra comunità

ACCOGLIENDO

con favore la proposta della

DENOMINAZIONE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Città Agricola

Città di *terra* che sostiene e promuove

l' agricoltura di piccola scala;

valorizza la cultura ed i saperi del mondo contadino

Con l'impegno, da parte dell'Amministrazione, che tale autodeterminazione (da scriversi nello statuto comunale) divenga il faro ed il filo conduttore delle prossime politiche culturali e di investimento della Comunità che vedrà sicuramente con la *generosità* che ha sempre offerto la *terra*, un sicuro ritorno in nuove e buone imprese, per uno sviluppo economico e socio – culturale dell' intero nostro paese.

Nello specifico, a tal fine, sarà indispensabile la creazione di un *logo* ed un *luogo* che valorizzi tale denominazione; sarà necessaria la creazione di un dipartimento *aperto* di agri- cultura che:

- raccolga la cultura del luogo (saper e tradizioni) e divenga un laboratorio per nuove culture (nuove tradizioni)
- promuova le colture del luogo, stimolando anche a nuove colture, riscoprendo quelle autoctone abbandonate (grani antichi, uve da tavola, pomodori, legumi ecc ecc)
- valorizzi i prodotti della terra certificandone salubrità e sapore dei luoghi anche introducendo le DE. CO (grande visione del compianto Gino Veronelli).
- Centro di informazione e formazione per tutti coloro i quali lavorano la *terra* (o vorranno farlo) secondo i principi enunciati, agricoltura di piccola scala su un modello naturale ed ecologico .
- Produrre dei protocolli di intesa con gli agricoltori e le varie associazioni, per la salvaguardia e il mantenimento del paesaggio rurale; salvaguardia delle piante del luogo, prevedendo anche la creazione di un campo botanico delle specie autoctone, monitoraggio e progetto di salvaguardia dei Vitigni ad alberello antichi (con progetti specifici di sostegno).
- Farsi portavoce del riconoscimento del valore dell'agricoltura familiare e di piccola scala attraverso la proposta di una legge sull'agricoltura storica

In ogni caso demandando alle Commissioni Agricoltura e Cultura lo studio e l'applicazione dell'intero progetto della CITTA' AGRICOLA

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (Sig. Giovanni MIGLIETTA)

Il Segretario Generale
f.to (Dott. Domenico RUSSO)

Per copia conforme all'originale.

San Pancrazio Salentino, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Domenico RUSSO

PUBBLICAZIONE

AL N° 635

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune **per giorni 15 Consecutivi** e cioè:
dal 05/05/2017

San Pancrazio Salentino, li 05/05/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico RUSSO

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

[] ai Capigruppo consiliari (*art. 125, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000*) Prot. n. _____ del _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (*art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000*).

Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

San Pancrazio Salentino, li 05/05/2017

Il Segretario Generale
f.to (Dott. Domenico RUSSO)

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/00 e del Dlgs 82/2005 e successive modifiche ed

integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.



COMUNE DI
**SAN PANCRAZIO
SALENTINO**
(PROVINCIA DI BRINDISI)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
COPIA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del 07/02/2020**

OGGETTO: Impianti fotovoltaici in zona agricola. Proposte di nuovi insediamenti. Determinazioni ed indirizzi.

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere **OMESSO IN QUANTO
MERO ATTO DI INDIRIZZO AI
SENSI DELL'ART. 49 DEL Dlgs
267/2000**

PARERE DI CONFORMITA'

Parere **OMESSO IN QUANTO
MERO ATTO DI INDIRIZZO AI
SENSI DELL'ART. 49 DEL Dlgs
267/2000**

L'anno 2020 il giorno 7 del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala "P. Briganti" del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione, in 1^a seduta, su determinazione del **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. Giovanni MIGLIETTA** -

Fatto l'appello risultano:

- 1 Ripa Salvatore**
- 2 Barbuzzi Michele Gianfranco**
- 3 Cavallone Patrizia**
- 4 Faggiano Anna Maria**
- 5 Rucco Raffaella**
- 6 Moscatelli Edmondo**
- 7 De Lorenzo Carmine**
- 8 Trevisi Antonio**
- 9 De Lorenzo Maria Antonietta**
- 10 Gennaro Mario Giuseppe**
- 11 Savina Milena**
- 12 Miglietta Giovanni**
- 13 Schito Vito**
- 14 Zizzo Giovanni**
- 15 Quaranta Riccardo**
- 16 Lupo Antonio**
- 17 Scarciglia Oronzo**

Presente	Assente
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
	Si
Si	
Si	
Si	

Il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. Giovanni MIGLIETTA**, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Domenico RUSSO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il territorio comunale è interessato da diverse proposte di imprese private tese alla installazione di impianti fotovoltaici di varia tipologia da collocare in zone classificate come agricole nel vigente strumento urbanistico generale;
- l'Amministrazione ha, altresì, ricevuto formali comunicazioni dalla Regione Puglia aventi ad oggetto la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di progetti di impianti fotovoltaici che prevedono l'occupazione di vaste aree della campagna circostante l'abitato;
- la realizzazione di siffatta tipologia di impianti, pur essendo sottoposta alla previa definizione del prescritto procedimento di autorizzazione unica presso la Regione Puglia e ad una preliminare valutazione di incidenza ambientale, è normativamente consentita – a determinate condizioni e in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici locali– anche in zone classificate come agricole dai vigenti strumenti urbanistici generali;
- l'eventuale insediamento indiscriminato di impianti fotovoltaici sul territorio, ed in particolare nelle zone agricole, ha delle consistenti ricadute sull'ordinato assetto del territorio e sullo stesso tessuto sociale cittadino;
- tutta l'area rurale di San Pancrazio Salentino è utilizzata quasi interamente per scopi agricoli, risultando di particolare rilevanza la produzione vitivinicola e olivicola;
- l'intero territorio di San Pancrazio Salentino rientra nella zona di produzione delle uve di cui al disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata "Salice Salentino" approvato con DPR 8-4-1976 e ss.mm.ii.;
- tale produzione agricola, in uno con i territori dove essa si svolge, vanno tutelati perché costituiscono capisaldi dell'economia cittadina, oltre ad essere rappresentativi della tradizione agricola locale;
- deve essere adottata ogni iniziativa finalizzata ad evitare la sottrazione di aree alla produzione agricola e il mutamento delle caratteristiche intrinseche del paesaggio rurale;

Considerato che:

- il caotico ed incontrollato proliferare degli impianti fotovoltaici nel territorio provinciale al di fuori di una ordinata e programmata pianificazione territoriale come già accaduto in passato in alcune aree, potrebbe alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale;
- l'eventuale insediamento sul territorio di nuovi impianti fotovoltaici costituisce, altresì, un elemento di evidente ed irrimediabile pregiudizio per le attività agrituristiche esistenti nelle campagne ed un forte detrattore dello sviluppo turistico dell'intero territorio;
- il perseguimento di interessi meramente privati di carattere economico non consente di sacrificare gli interessi pubblici al rispetto della funzione tipica di alcune zone omogenee del territorio;
- è necessario prevenire un generale stravolgimento della vocazione produttiva tipica delle campagne che costituiscono un settore produttivo rilevante dell'economia cittadina, nonché la possibile alterazione dell'ambiente e del paesaggio rurale, che rappresentano elementi fondamentali del patrimonio culturale del Comune di San Pancrazio Salentino;
- l'insediamento di impianti fotovoltaici si pone in evidente contrasto con le previsioni del vigente PPTR, approvato con delibera di G.R. n. 176 del 16-2-2015 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-3-2015);
- in particolare, il contrasto sussiste con gli obiettivi generali del Piano, tra i quali (art. 27 delle NTA) vi sono la valorizzazione dei paesaggi rurali storici e del patrimonio identitario culturale-insediativo, nonché il perseguimento di standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;

- tra l'altro, il PPTR *“propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate. Occorre in questa direzione ripensare alle aree produttive come a delle vere e proprie centrali di produzione energetica, dove sia possibile progettare l'integrazione delle diverse tecnologie in cicli di simbiosi produttiva Tutto questo si colloca nel più ampio scenario progettuale delle Aree Produttive Paesisticamente e Ecologicamente Attrezzabili (APPEA)”* (4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile) e, al contempo persegue l'obiettivo di *“disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali”*;

- le stesse Linee guida escludono l'ulteriore utilizzabilità di suoli agricoli privilegiando *“la concentrazione di impianti nelle piattaforme industriali”* che *“da un lato riduce gli impatti sul paesaggio e previene il dilagare ulteriore di impianti sul territorio, dall'altro evita problemi di sovra strutturazione della rete e degli allacci, utilizzando le centrali di trasformazione già presenti nelle aree produttive”* e rilevano evidenti criticità nello *“snaturamento del territorio agricolo”*;

- tenuto conto dei positivi risultati che si stanno raggiungendo nello sviluppo agricolo del territorio e considerato che ormai l'agricoltura a livello locale è tornata ad essere una realtà che richiama tanti giovani a restare sul territorio ritrovando un concreto motivo di speranza di vita locale si è proceduto a rendere evidente e pubblica questa volontà di sviluppo locale conferendo alla nostra cittadina l'identità di *“Città Agricola”* attraverso l'approvazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29 marzo 2017, che ha denominato il Comune di San Pancrazio Salentino *“Città Agricola”* che impegna l'Amministrazione stessa ad *intraprendere nuove vie di sviluppo a partire dalle vocazioni territoriali per contribuire a creare un modello di agricoltura moderno che comprenda produzioni di qualità insieme a tutti gli altri servizi connessi, divenendo, preziosa ed unica possibilità per la nostra Comunità di creare sviluppo sociale e lavoro giovanile*;

- l'evidente interesse verso uno sviluppo agricolo del Paese è avallata dal fatto che l'area è anche caratterizzata da vigneti di eccellenza in cui sono coltivati alcuni vitigni utilizzati per la produzione di vini DOC e IGT (Negroamaro, Salice Salentino, Primitivo) e dalla produzione di oli contrassegnati col marchio DOP;

Dato atto che il Comune di San Pancrazio Salentino ha aderito alla istituzione del *“Ecomuseo Terra d'Arneo”* volto alla conoscenza, conservazione, fruizione, promozione e valorizzazione delle caratteristiche naturali e delle manifestazioni della cultura materiale e immateriale della Terra d'Arneo, con lo scopo di ricostruire e mantenere viva la memoria storica, la vita locale, le tradizioni, la cultura e l'immagine del paesaggio, evidenziando le relazioni tra ambiente naturale e ambiente antropizzato, al fine di orientare consapevolmente le future trasformazioni del paesaggio in un'ottica di sviluppo pienamente sostenibile. L'Ecomuseo ha natura di istituzione culturale permanente, senza fini di lucro, la cui titolarità giuridica è in capo al Comune di Leverano. Il territorio di riferimento dell'Ecomuseo corrisponde all'area definita come Arneo, coincidente con la figura territoriale *“Terra d'Arneo”* così come delimitata nel PPTR – Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, posta a cavallo delle Province di Lecce e Brindisi, ricompresa nei confini amministrativi comunali di Copertino, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino e Veglie in Provincia di Lecce, San Donaci e *San Pancrazio Salentino* in Provincia di Brindisi;

Ritenuto necessario, per le ragioni suesposte, esplicitare nell'ambito delle procedure instaurate presso la Regione Puglia ed in ogni altra sede istruttoria competente la posizione di ferma contrarietà dell'Amministrazione all'insediamento di impianti fotovoltaici in zone del territorio comunale classificate come agricole ed adottare ogni ulteriore iniziativa per evitare la realizzazione di tali impianti;

Visto il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*;

Visto il Decreto dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 - *Linee guida per l'autorizzazione degli*

impianti alimentati da fonti rinnovabili;

Vista la legge regione Puglia 30 settembre 2000, n. 19 - *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche;*

Visto il Regolamento attuativo, n. 24 del 30 dicembre 2010, del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, riportati nel resoconto integrale del verbale della seduta;

Visto l'emendamento presentato dall'Assessore Cavallone come di seguito specificato: aggiungere nella parte dispositiva al punto 3. dopo la parola agricole “con potenza superiore ad 1 MW”, nonché, aggiungere nella parte narrativa che il Comune di San Pancrazio Salentino è parte integrante dell'*Ecomuseo Terra d'Arneo*;

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal sig. Presidente: consiglieri presenti n. 16, consiglieri assenti n. 1 (Zizzo), voti favorevoli n. 16, voti contrari nessuno, astenuti nessuno, l'emendamento viene approvato;

Visto, altresì, l'emendamento presentato dal Consigliere Gennaro il quale chiede di inserire nella parte narrativa della presente delibera la denominazione del Comune di San Pancrazio Salentino “Città Agricola”, richiamando quanto approvato in tal senso dal Consiglio Comunale;

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal sig. Presidente: consiglieri presenti n. 16, consiglieri assenti n. 1 (Zizzo), voti favorevoli n. 16, voti contrari nessuno, astenuti nessuno, l'emendamento viene approvato;

Tutto quanto premesso.

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal sig. Presidente: consiglieri presenti n. 16, consiglieri assenti n. 1 (Zizzo), voti favorevoli n. 16, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

1. di fare proprie le considerazioni che precedono, che pertanto costituiscono parte integrante del deliberato;
2. di promuovere ogni azione tesa a prevenire l'utilizzazione del suolo agricolo per l'insediamento di impianti fotovoltaici, garantendo la tutela della funzione produttiva di carattere rurale;
3. di dare indirizzo agli uffici comunali affinché venga esplicitata e formalizzata nell'ambito delle procedure instaurate presso la Regione Puglia e nelle altre sedi istruttorie competenti in cui il Comune di San Pancrazio Salentino è chiamato a partecipare la ferma contrarietà dell'Amministrazione all'insediamento di nuovi impianti fotovoltaici nelle aree agricole con potenza superiore ad 1 MW;
4. di riservarsi di intraprendere ogni ulteriore iniziativa in tutte le sedi, comprese quelle giudiziarie, per tutelare le ragioni dell'Amministrazione.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to (Sig. Giovanni MIGLIETTA)

Il Segretario Generale
f.to (Dott. Domenico RUSSO)

Per copia conforme all'originale.

San Pancrazio Salentino, li _____

Il Segretario Generale
Dott. Domenico RUSSO

PUBBLICAZIONE

AL N° 222

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune **per giorni 15 Consecutivi** e cioè:
dal 14/02/2020

San Pancrazio Salentino, li 14/02/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico RUSSO

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

ai Capigruppo consiliari (*art. 125, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000*) Prot. n. _____ del _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (*art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000*).

Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

San Pancrazio Salentino, li 14/02/2020

Il Segretario Generale
f.to (Dott. Domenico RUSSO)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

(Riferimento a proposta n. 8 del 03/02/2020) - **Delibera C.C. n. 3 del 07/02/2020**

Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di San Pancrazio Salentino.

SAN PANCRAZIO SALENTINO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

PROGETTISTA arch. DECIO DE MAURO

COLLABORATORE arch. MARIA G. MANCARELLA



OGGETTO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

APPROVAZIONE DEFINITIVA

Delib. G.R. n° 1439 del 03.10.2006

SCALA

DATA

MARZO 1995
LUGLIO 2005

ADEGUAMENTO

NOVEMBRE 2006

TAVOLA

24Bis

CAPITOLO VIII

ZONE "E"

Art. 61 - ZONE DESTINATE ALL'USO AGRICOLO

Le zone agricole sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della attività e produzione agricola.

Non sono consentiti interventi in contrasto con tali finalità o che alterino il paesaggio agrario e l'equilibrio ecologico.

Gli interventi in tali zone devono essere coordinati in piani di sviluppo o di ristrutturazione agricola e le relative concessioni o autorizzazioni possono essere rilasciate quando gli interventi risultino conformi alle previsioni di piani zionali o, in loro assenza, abbiano conseguito certificazione di idoneità tecnica produttiva dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, in analogia a quanto prescritto dall'Art. 9 della L.R. 6/79 e successive modificazioni.

Il rilascio di concessione nelle zone agricole è, inoltre subordinato alla trascrizione, a spese degli interessati, nei registri delle proprietà immobiliari, del vincolo di inedificabilità dei fondi o appezzamenti, computati ai fini dell'applicazione degli indici, e dell'impegno di rispettare la destinazione d'uso stabilita nella concessione.

La concessione è altresì subordinata all'obbligo di eseguire le opere per il trattamento e smaltimento dei rifiuti domestici o di eventuali allevamenti **quando non si voglia o non si possa utilizzare il servizio pubblico di Igiene Urbana.**

Ai fini del calcolo degli indici prescritti per gli interventi nelle zone agricole, di cui ai successivi articoli, devono essere computati i volumi dei fabbricati esistenti.

Nel frazionamento anche funzionale del terreno agricolo non sono consentite delimitazioni con strutture murarie o stabili, ad eccezione dei muretti a secco **realizzati con pietre di piccole e medie pezzature anche rinvenienti da spietramenti in loco**, quando richiesti per comprovate e giustificate necessità di conduzione.

Qualsiasi intervento di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovrà prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo.

In rapporto ai caratteri della morfologia e dell'ambiente naturale gli interventi nelle zone agricole sono disciplinati secondo le classificazioni riportate nei successivi articoli.

Le altre destinazioni d'uso insediate alla data di adozione sono confermate limitatamente alla superficie utile impegnata a tale data. Per tali immobili sono vietati interventi di ampliamento anche se compatibili con gli indici di utilizzazione per le aree di pertinenza; sono ammessi, salvo diversa prescrizione dei successivi articoli, gli interventi di risanamento igienico-sanitario e di ristrutturazione con l'aumento una-tantum del 10% della superficie utile Su esclusivamente per la installazione di servizi igienici e tecnologici.

Art. 62 - PIANI DI SVILUPPO E DI RISTRUTTURAZIONE AGRICOLA

Il piano di sviluppo e di ristrutturazione agricola comprende la seguente documentazione:

- **certificazione da cui si evinca la qualifica del richiedente ai sensi della L.R. n. 66/1979, art. 2;**
- **copia del titolo di proprietà o del diritto reale che consente la conduzione del fondo;**

- elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda e dichiarazione sulla data di costituzione dell'azienda, **resa ai sensi della Legge n°15/68**;
- planimetrie dello stato di fatto e di progetto con i relativi indirizzi produttivi, riparto colturale e infrastrutture di servizi;
- **elaborati grafici in scala almeno 1:100** dei fabbricati esistenti e di progetto, loro dimensione e destinazione d'uso;
- consistenza occupazionale dell'azienda con l'indicazione degli occupati a tempo pieno, a tempo parziale e degli occupati già residenti sul fondo;
- relazione tecnica agro-economica con la individuazione dei modi di coltivazione e la probabile destinazione dei prodotti;
- programma di esecuzione delle opere e dei fabbricati per i quali si richiede la concessione.

Il piano di sviluppo ha validità quinquennale a decorrere dalla data della sua approvazione ed è vincolante in ordine alle previsioni di progetto.

Durante il predetto periodo possono essere richieste e rilasciate concessioni edilizie solo in conformità al progetto approvato.

Trascorso il termine fissato il piano perde efficacia per le parti non realizzate e qualunque richiesta di concessione edilizia è subordinata all'approvazione di un nuovo programma di sviluppo.

Eventuali varianti al programma possono essere approvate dal Comune in base a motivate e documentate esigenze con la stessa procedura di approvazione del progetto originario.

Art. 63 - COMMISSIONE PER LE ZONE AGRICOLE

Per il parere sul Piano di sviluppo agricolo il Sindaco si avvarrà della Commissione Edilizia Comunale che sarà integrata, per tale adempimento, dalla figura di un dottore agronomo, nominato con le procedure previste dall'art.12 del Regolamento Edilizio.

Per particolari casi potrà essere convocato un tecnico rappresentante dell'IPA.

Art. 64 - DESTINAZIONI D'USO VIETATE IN ZONA AGRICOLA

Per gli edifici esistenti o di progetto, salvo diverse e speciali indicazioni contenute nelle presenti norme, sono vietate le seguenti destinazioni d'uso: depositi e magazzini di merci all'ingrosso, rimesse industriali e laboratori anche di carattere artigianale, **con esclusione delle destinazioni per la trasformazione dei prodotti agricoli. Sono altresì vietate le seguenti destinazioni d'uso:** ospedali, mattatoi, supermercati e ogni altra destinazione che possa produrre inquinamento dell'ambiente, sia per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie, che idriche o acustiche.

Art. 65 - VINCOLO DI NON EDIFICABILITÀ

La concessione edilizia è subordinata, ai sensi dell'art. 29 II comma, L.R. 56/80, alla trascrizione, a cura e spese del destinatario, di atto d'obbligo relativo all'asservimento, al manufatto consentito, dell'area che ha espresso la relativa volumetria. L'atto di obbligo suddetto costituisce vincolo di non edificabilità per le aree che non hanno espresso tali volumetrie. Per i fabbricati esistenti alla data di adozione delle presenti norme, il vincolo di non edificabilità si

estende di fatto sulle aree di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, fino a raggiungere il valore degli indici urbanistici di cui ai successivi articoli.

Se la superficie fondiaria risulta inferiore a quella necessaria in applicazione degli indici urbanistici, tale superficie si intende tutta vincolata.

La demolizione parziale o totale degli edifici riduce o annulla la superficie soggetta a vincolo. Il vincolo può essere modificato a seguito di variante al P.R.G. o di modifica della qualità delle colture introdotte in piani di sviluppo agricoli.

Accorpamento dei terreni non confinanti: ai sensi dell'art. 51 lett. g) della L.R. n. 56/80 per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.

Le aree possono appartenere anche a più Comuni. Esse devono comunque costituire un unico complesso aziendale, intendendo questo nel caso di appezzamenti utilizzati con la stessa forma di conduzione e con lo stesso parco macchine.

Per l'edificazione ai fini residenziali, indipendentemente dalla conduzione del fondo, è fatto assoluto divieto dell'accorpamento dei terreni.

Art. 66 - DIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO AGRICOLO

Le zone agricole sono distinte in:

- zone agricole normali (E1)
- zona a parco agricolo produttivo (E2)
- zone agricole di salvaguardia e di interesse ambientale (E3)
- zone agricole speciali (E4).

Tali zone sono individuate sulla cartografia in scala 1:10.000, ed in parte, anche in scala 1:5.000 e 1:2.000.

La classifica della qualità della coltura, in caso di difformità rispetto a quanto indicato nella cartografia di piano, è quella risultante dal certificato catastale, rilasciato dall'U.T.E., da presentare all'atto della richiesta della concessione edilizia. E' data facoltà agli interessati, qualora lo stato delle colture in atto al momento della richiesta della concessione risulti difforme da quello censito dall'UTE, di produrre dichiarazione dell'IPA, **resa ai sensi della Legge 15/68**, attestante tale difformità ed indicante il tipo di coltura realmente esistente sul fondo alla stessa data. In tal caso gli interessati dovranno richiedere la conseguente rettifica catastale e produrre copia di tale richiesta unitamente alla domanda di concessione edilizia.

Per le aziende con terreni ricadenti in zone agricole diversamente tipizzate, la superficie minima e la volumetria edificabile sono quelle derivanti dalla somma delle superfici dei singoli terreni.

In questi casi, se l'intervento comporta l'accorpamento di terreni non contigui, l'edificazione dovrà insistere sull'appezzamento **di maggior estensione tra quelli accorpati, fermo restando le disposizioni dell'art. 51 della L.R. 56/80.**

Si precisa che la tipizzazione del territorio agricolo, così come indicata nella TAVOLA 6 (1:10.000) è meramente indicativa, giacché il suolo agricolo ha subito e continua a subire trasformazioni continue in funzione della economicità delle colture. Pertanto l'Ufficio Tecnico Comunale, nonché la Commissione di cui al precedente Art. 63, dovranno accertare, al momento della presentazione di istanze per qualsiasi modificazione del suolo, la effettiva natura della colture in atto e di conseguenza applicare le relative norme di intervento.

Una diversa classificazione delle colture rispetto alla TAV. 6 e pertanto una conseguente diversa tipizzazione delle aree agricole interessate, non costituisce variante al P.R.G..

Art. 67 - ZONE E 1 - ZONE AGRICOLE PRODUTTIVE NORMALI

Comprendono le aree del territorio agricolo caratterizzate prevalentemente da culture a seminativo.

Gli interventi sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- a) Per le attrezzature a servizio della produzione agricola e per gli eventuali allevamenti zootecnici:
 - Indice di fabbricabilità fondiaria $I_f = 0,05$ mc./mq.
 - Altezza massima con esclusione dei volumi tecnici $H_{max} = 7,50$ m.
- b) Per la residenza a servizio dell'azienda agricola:
 - **Indice di fabbricabilità fondiaria** $I_{ff} = 0,03$ mc/mq
 - Altezza massima $H_{max} = 7,50$ m.
 - **Lotto minimo** $Mq = 20.000$
 - **Volume massimo in un unico edificio** $V = mc. 750$

Gli edifici devono rispettare la distanza minima dai confini di m. 10,00 e la distanza minima dal ciglio stradale secondo le prescrizioni del **Nuovo Codice della Strada**.

La superficie minima S_f delle aree interessate dall'intervento non potrà essere inferiore a due ettari.

Per gli edifici rurali di interesse ambientale, indicati nelle tavole di P.R.G., e per quelli di carattere ambientale, da accertarsi in sede di inventario dei beni culturali, valgono le modalità di intervento stabilite nel successivo Art. 69.

Per gli altri edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione.

Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiarie S_f inferiori a **mq. 5.000**, può essere consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento una-tantum della superficie utile S_u nella misura massima del **10%** della S_u preesistente.

Art. 68 - ZONE E 2 - ZONE A PARCO AGRICOLO PRODUTTIVO

Comprendono le zone agricole prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell'olivo, del vigneto e da altre colture arboree, che costituiscono elementi caratterizzanti del paesaggio agrario da salvaguardare.

In tali zone è prescritto il mantenimento delle essenze arboree esistenti, salvo la sostituzione nel caso sia richiesto da esigenze di conduzione agricola.

Per gli edifici rurali di interesse ambientale contornati nelle tavole di P.R.G. e per quelli di carattere ambientale da accertarsi anche in sede di inventario dei beni culturali, valgono le modalità di intervento stabilite nel seguente Art. 69.

Per gli altri edifici esistenti sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di risanamento igienico ed edilizio e di ristrutturazione con aumento una-tantum del **10%** della superficie utile S_u preesistente, per la installazione di servizi igienici e tecnologici e il miglioramento delle condizioni abitative degli alloggi esistenti.

In relazione alla struttura aziendale presa nel suo insieme sono consentiti:

- a) costruzioni di locali del tipo ricovero-appoggio destinati ad accogliere i servizi occorrenti per la conduzione del fondo e le attrezzature agricole.
Si applicano i seguenti indici:

- Indice di fabbricabilità fondiaria If = 0,01 mc./mq.
 - Superficie minima dell'area interessata dall'intervento Sf = 3 ha
 - Superficie utile massima del ricovero Su = 40 mq.
- b) Per aziende agricole **singole** o raggruppate anche se non contigue, che raggruppano una superficie non inferiore a 10 ha, sono consentiti:
per le attrezzature a servizio della produzione agricola:
- Indice di fabbricabilità fondiaria If = 0,04 mc./mq.
 - Altezza massima H_{max} = 7,50 m.
- ad eccezione dei volumi tecnici
- c) Può essere consentita, in caso ricorrano le condizioni previste dall'Art. 9 - lettera a) - della legge 10/77, la costruzione di ricovero per attrezzi a diretto servizio della produzione, con una superficie utile Su di mq. 40 anche per aziende agricole che abbiano una superficie minore di tre ettari e comunque non inferiore ad un ettaro alla data di adozione del P.R.G..
- d) Per la residenza a servizio dell'azienda agricola:
- Indice di fabbricabilità fondiaria If = 0,03 mc./mq.
 - **Volume massimo in un unico edificio** **V = 750 mc.**
 - Altezza massima H_{max} = 7,50 m.
 - **Lotto minimo** **Mq. 10.000**

Gli edifici devono rispettare la distanza minima dai confini di mt. 10,00 e la distanza minima dal ciglio stradale secondo le previsioni del Nuovo Codice della Strada.

La somma dei volumi realizzati secondo gli indici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), non deve superare il volume complessivo ottenuto, applicando l'indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,05 mc/mq, di cui 0,03 mc/mq possono essere destinati a residenza.

Art. 69 - ZONE E 3 - ZONE AGRICOLE DI SALVAGUARDIA E DI INTERESSE AMBIENTALE

Comprendono le aree del territorio, individuate dal P.R.G. come zone E.3 agricole di salvaguardia ambientale, che per la morfologia del terreno e dell'ambiente naturale e delle colture costituiscono una zona di notevole interesse ambientale e paesaggistico.

In tale zona è vietata ogni modificazione della morfologia e dell'ambiente.

Negli interventi devono essere rispettati i caratteri architettonici degli edifici preesistenti e mantenute le sistemazioni di giardini, viali alberati e di essenze arboree caratterizzanti recinzioni e manufatti tradizionali (aie, pozzi ed elementi di arredo, ecc.), che costituiscono parte integrante dell'ambiente.

- a) Le masserie, case di campagna, edifici rurali ed altri elementi di carattere ambientale devono essere catalogate nell'inventario dei beni culturali ed ambientali di cui al precedente articolo 45.

Per tali edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

- b) Per gli edifici che non rivestano carattere ambientale, riconosciuto dall'inventario, sono consentiti interventi di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione con l'aumento una-tantum del 10% della superficie utile Su per la installazione di servizi igienici e tecnologici ed il miglioramento delle condizioni abitative degli alloggi esistenti.
- c) **Sono consentiti altresì interventi per la residenza a servizio dell'azienda agricola:**
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| - Volume massimo in un unico edificio | V = 750 mc. |
| - Indice di fabbricabilità fondiaria | If = 0,03 mc./mq. |
| - Altezza massima | H_{max} = 7,50 m. |
| - Lotto minimo | Mq. 10.000 |
- d) **Per le attrezzature e/o ricoveri appoggio a servizio della produzione agricola, valgono le norme dell'art. 68.**

Sono comunque consentiti anche interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- rispetto della collocazione planimetrica dell'edificio preesistente con il mantenimento del volume V e della superficie utile Su preesistente.

Gli edifici devono rispettare le distanze minime dai confini di mt. 10,00 e la distanza minima dal ciglio stradale secondo le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada.

Il P.R.G. individua alcune zone particolari di interesse ambientale, tipizzate nella Tav. 6 come "macchia mediterranea". In dette aree è assolutamente vietata ogni modificazione della morfologia e dell'ambiente, **con esclusione degli interventi di cui alla precedente lettera 'a'**, giacché detti lembi vegetazionali rivestono una importanza notevole sotto il profilo naturalistico, così come è affermato nella relazione parere n. 02/SCN/0.1.3. del 03/01/1992 redatta dal Ministero dell'Ambiente, sezione conservazione della Natura divisione Aree protette, a cura del dr. Alessandro Russi.

Il P.R.G. individua e perimetra le aree ricadenti nell'agro di S. Pancrazio e costituenti l'OASI DI PROTEZIONE "MASSERIA ANGELI" (TAV. 6). Trattasi di zone che, anche per la presenza di pinete e eucalipteti, costituiscono rifugio preferenziale per numerosissime specie di uccelli, essendo situate sulle rotte peri-adriatiche dell'avifauna migratoria proveniente da Sud (flussi primari). **Anche nelle suddette aree è vietata assolutamente ogni modificazione della morfologia e dell'ambiente, con esclusione degli interventi di cui alla precedente lettera 'a'.**

Il P.R.G., infine, coerentemente con le indicazioni e prescrizioni del P.U.T.T. (Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio Beni Ambientali) ha tipizzato come zone E3, tutte le aree perimetrate in ambiti territoriali di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo.

Art. 70 - ZONE E 4 - ZONE AGRICOLE PRODUTTIVE SPECIALI

Comprendono prevalentemente le zone agricole orticole e fruttifere.

- a) Nelle costruzioni esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione, con un aumento una-tantum del 10 % della superficie utile Su preesistente, per la installazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative degli alloggi, anche se le costruzioni esistenti superino gli indici prescritti nel successivo paragrafo per tale zona e insistano su superficie fondiaria inferiore a quella minima consentita.



pptr

piano paesaggistico territoriale regionale

ELABORATO 2

Assessore Assetto del Territorio:

Prof. Angela Barbanente

1ª FASE: proposta PPTR (2010)

Direttore di Area "Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità urbana":

Arch. Piero Cavalcoli

Responsabile scientifico:

Prof. Alberto Magnaghi

Segreteria Tecnica:

Arch. Mariavaleria Mininni
(Coordinatrice)

Arch. Aldo Creanza

Arch. Anna Migliaccio

Arch. Annamaria Gagliardi

Arch. Daniela Sallustro

Dott. Francesco Violante

Dott. Gabriella Granatiero

Ing. Grazia Maggio

Arch. Luigia Capurso

Ing. Marco Carbonara

Dott. Michele Bux

Dott. Pierclaudio Odierna

Larist - Consulenza tecnico-scientifica:

Arch. Fabio Lucchesi

(Direttore)

Arch. Daniela Poli

Arch. Massimo Carta

Arch. Sara Giacomozzi

Direzione Regionale per i Beni

Culturali e Paesaggistici della Puglia:

Arch. Ruggero Martines

Direttore Regionale

Arch. Anna Vella

responsabile del procedimento:

Arch. Vito Laricchiuta

Ing. Francesca Pace

2ª FASE: adozione PPTR (2013)

Direttore di Area "Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità urbana":

Arch. Roberto Gianni

Dirigente Assetto del Territorio:

Ing. Francesca Pace

Servizio Assetto del Territorio:

Arch. Aldo Creanza

(Coordinamento generale)

Larist

Consulenza tecnico-scientifica:

Arch. Fabio Lucchesi

(Direttore)

Arch. Massimo Carta

Dott. Gabriella Granatiero

Arch. Sara Giacomozzi

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Direzione Generale PaBAAC

Dott.ssa Maddalena Ragni

Direttore Generale

Arch. Roberto Banchini

Arch. Carmela Iannotti

Direzione Regionale per i Beni

Culturali e Paesaggistici della Puglia:

Dott. Gregorio Angelini

Direttore Regionale

Arch. Anita Guarnieri

Norme Tecniche di Attuazione

Febbraio 2015

PRIMA FASE:

Consulenza scientifica per i profili giuridici ed elaborazione delle Norme Tecniche:

Prof.ssa Giovanna Iacovone

Avv. Silvia Piemonte

SECONDA FASE:

Consulenza giuridica per la elaborazione delle Norme Tecniche:

Avv. Alessandra Inguscio



REGIONE PUGLIA

Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia

piano paesaggistico territoriale

REGIONE PUGLIA - Assessorato all'Assetto del Territorio

3ª FASE: approvazione PPTR (2015)

Direttore Area "Politiche per
l'Ambiente, le Reti e la Qualità
urbana"

Dott. Francesco Palumbo

Dirigente Assetto del Territorio:

Ing. Francesca Pace

Servizio Assetto del Territorio:

Arch. Aldo Creanza

Ing. Marco Carbonara

Dott. Antonio Sigismondi

Dott. Tommaso Vinciguerra

Arch. Luigia Capurso

Arch. Stefania Cascella

Ing. Vittoria Greco

P.A. Pasquale Laruccia

Ing. Grazia Maggio

Consulenza giuridica per la
elaborazione delle Norme Tecniche:

Avv. Alessandra Inguscio

Collaborazioni:

Arch. Enrico Ancora

Ing. Antonio Bellanova

Arch. Raffaella Enriquez

Ing. Carmen Locorriere

Ing. Marco Marangi Dott.

Francesco Matarrese Dott.

Roberta Serini Arch. Rocco

Pastore

Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo

Direzione Generale PaBAAC

Arch. Francesco Scoppola

Direttore Generale

Arch. Roberto Banchini

Arch. Carmela Iannotti

Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Puglia:

Dott. Maria Carolina Nardella

Direttore Regionale

Arch. Anita Guarnieri

Arch. Maria Franchini

Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province Bari, Barletta -
Andria - Trani e Foggia

Arch. Lucia Caliendo

Arch. Mara Carcavallo

Dott.ssa Ida Fini

Arch. Angela Maria Quartulli

Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province Lecce, Brindisi e
Taranto

Arch. Pietro Copani

Arch. Alessandra Mongelli

Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Puglia

Dott.ssa Francesca Radina

Dott.ssa Annalisa Biffino

Dott. Italo Maria Muntoni

Progetto veste grafica e impaginazione

Aldo Creanza

Si ringraziano i **responsabili degli Uffici e dei Servizi Regionali** che, a vario titolo, hanno dato il proprio contributo nella fase di approvazione del Piano.

Un ringraziamento particolare a **Tina Caroppo**, responsabile del servizio informativo territoriale di InnovaPuglia per il supporto tecnico fornito,
a **Marella Lamacchia**, dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione paesaggistica, per gli utili suggerimenti finalizzati ad agevolare la messa in pratica del Piano
e, naturalmente, a **tutti i componenti del Servizio Assetto del Territorio**.

Consiste in una fascia di salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come diversamente cartografata:

- a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione inferiore a 1 ettaro e delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi alla data di approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di finanziamento pubblico o privato;
- b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari;
- c) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione superiore a 3 ettari.

Art. 60 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali

1. Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:

- a. limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, dei prati e pascoli naturali, delle formazioni arbustive in evoluzione naturale e delle zone umide;
- b. recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente;
- c. recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;
- d. prevedere l'uso di tecnologie eco-compatibili e tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo e conseguire un corretto inserimento paesaggistico;
- e. concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.

2. Nelle zone a bosco è necessario favorire:

- a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee;
- b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- c. la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
- d. la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide;
- e. la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso la rinaturalizzazione delle aree percorse dagli incendi.

3. Nelle zone a prato e pascolo naturale è necessario favorire:

- a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee a pascolo naturale;
- b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- c. la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
- d. il contenimento della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;
- e. l'incentivazione delle pratiche pastorali tradizionali estensive;
- f. la ricostituzione di pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativi;

g. la coltivazione di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.

4. Nelle zone umide Ramsar e nelle aree umide di interesse regionale è necessario favorire:

- a. la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali effettuando gli interventi di manutenzione che prevedono il taglio delle vegetazione in maniera alternata solo su una delle due sponde nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri;
- b. la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide.

5. Nelle zone umide Ramsar e nelle aree umide di interesse regionale è necessario garantire:

- a. che tutte le acque derivanti da impianti di depurazione dei reflui urbani, qualora siano riversate all'interno delle zone umide, vengano preventivamente trattate con sistemi di fitodepurazione da localizzarsi al di fuori delle zone umide stesse.

6. Nelle aree degradate per effetto di pratiche di "spietramento" è necessario favorire, anche predisponendo forme di premialità ed incentivazione:

- a. la riconnessione e l'inclusione delle aree sottoposte a spietramento nel sistema di Rete Ecologica Regionale (RER), ricostituendo i paesaggi della steppa mediterranea e mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi;
- b. la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso il recupero dei pascoli;
- c. il rilancio dell'economia agro-silvo-pastorale.

Art. 61 Direttive per le componenti botanico-vegetazionali

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani di settore di competenza:

- a. perseguono politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e culturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità; di protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; di promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari dei luoghi.

2. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

- a. includono le componenti ecosistemiche in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica Regionale e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione;
- b. individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica;
- c. disciplinano i caratteri tipologici delle edificazioni a servizio delle attività agricole, ove consentite, nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;
- d. In sede di formazione o adeguamento ridefiniscono alle opportune scale di dettaglio l'area di rispetto dei boschi;
- e. Individuano le specie arboree endemiche a rischio di sopravvivenza ed incentivano progetti di riproduzione e specifici piani di protezione per la loro salvaguardia.

Art. 62 Prescrizioni per "Boschi"

1. Nei territori interessati dalla presenza di boschi, come definiti all'art. 58, punto 1) si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: